



# Comune di Campiglia Marittima

## ORDINANZA del SINDACO

Numero **4** del 08/08/2023

**OGGETTO:** ADOZIONE DI MISURE A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SU STRADE ED AREE PUBBLICHE. ANNO 2023

### IL SINDACO

Preso atto del programma delle manifestazioni e degli eventi che, nel corso dell'anno 2023, interesseranno il centro abitato di Campiglia capoluogo e della frazione di Venturina Terme e che registreranno la partecipazione di un elevato numero di pubblico con la conseguente concentrazione di persone in spazi ed aree pubbliche;

Evidenziato come la gestione dei suddetti eventi, trattandosi di iniziative di forte attrattiva e richiamo di pubblico, imponga l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di sicurezza urbana, al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica ed atti di danneggiamento sia per scongiurare le criticità legate all'uso e all'abbandono di contenitori in vetro, lattine in alluminio, bottiglie in plastica ed altro materiale inquinante nelle immediate vicinanze dei luoghi di svolgimento degli eventi in parola;

Richiamate la Circolare del Capo della Polizia del 07/06/2017 e la Circolare del Capo Gabinetto Ministero dell'Interno del 28/07/2017, le quali stabiliscono una serie di regole per la gestione della sicurezza delle manifestazioni pubbliche (concerti, feste in piazza, manifestazioni in genere), che dovranno svolgersi nel rispetto delle garanzie di *safety* – mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità pubblica- e di *security* – i servizi di ordine e sicurezza pubblica- presupposti necessari a determinare il corretto e sicuro svolgimento degli eventi;

Ritenuto, nell'osservanza della prassi ministeriale, di adottare interventi utili all'innalzamento delle condizioni di sicurezza urbana e di incolumità pubblica, al fine di prevenire tutti quegli episodi contrari al corretto assetto della civile e rispettosa convivenza, salvaguardando le esigenze dei residenti e dei partecipanti agli eventi in programma;

Rilevato, in particolare, che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro possa costituire pericolo per l'incolumità dei presenti, in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un elevato numero di persone in spazi ed aree pubbliche, sovente ristrette e delimitate;

Rilevato altresì come un potenziale pericolo sia rappresentato anche dallo scoppio di razzi, botti o altri artifici pirotecnici nonché dalla dispersione di sostanze urticanti spray nell'ambito delle manifestazioni in parola;

Considerato altresì che l'attuale contesto nazionale ed internazionale, impone il rafforzamento delle misure di prevenzione ed il mantenimento di elevati livelli di sicurezza, non solo da parte degli

operatori delle Forze di polizia, ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di attuare la “sicurezza partecipata”, oramai costituita dalla *partnership* pubblico/privato;

Considerato che è compito primario dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo così ad impedire il diffondersi di fenomeni di degrado;

Ritenuto che l'adozione delle seguenti misure preventive possa contribuire alla tutela dell'incolumità delle persone ed al contrasto dei fenomeni di incuria e imbrattamento del suolo, riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche:

- divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o alluminio all'interno delle aree interessate dai singoli eventi ( i pubblici esercizi e gli esercizi di somministrazione temporanea dovranno provvedere allo sporzionamento delle bevande in bicchieri di plastica);
- la somministrazione in bicchieri di vetro è ammessa solo all'interno dei pubblici esercizi o nelle pertinenze degli stessi (gazebo, de hors, pedane esterne, etc.);
- divieto di consumare bevande alcoliche, di detenere e consumare bevande in contenitori di vetro o alluminio, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico poste all'esterno dei singoli eventi.

Considerato altresì che l'art. 50, comma 5, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/02/2017 n. 14, consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Vista la legge 18/04/2017 n. 48, di conversione del D.L. 14/2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Rilevato come il presente provvedimento costituisca misura di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e dei beni o interessi giuridicamente tutelati;

Dato atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Livorno, in conformità a quanto disposto dall'art. 54, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

## ORDINA

Impregiudicate le ipotesi penali ed amministrative di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche a soggetti minorenni:

- è vietato somministrare e vendere bevande in contenitori di vetro o alluminio all'interno delle aree interessate dai singoli eventi in programma negli spazi ed aree pubbliche all'interno del Comune di Campiglia, previsti e calendarizzati per l'anno 2023;
- i pubblici esercizi e gli esercizi di somministrazione temporanea, all'interno delle aree interessate dalle manifestazioni suddette e nelle immediate vicinanze di esse, dovranno provvedere allo sporzionamento delle bevande in bicchieri di plastica;
- la somministrazione in bicchieri di vetro, all'interno delle aree interessate dalle manifestazioni e nelle immediate vicinanze di esse, è ammessa solo all'interno dei pubblici esercizi o nelle pertinenze degli stessi (gazebo, de hors, pedane esterne, etc.);

- è vietato consumare bevande alcoliche, detenere e consumare bevande in contenitori di vetro o alluminio, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico poste all'esterno dei singoli eventi ed in prossimità di questi.

All'interno delle medesime manifestazioni pubbliche, oltre ai comportamenti vietati dalle normative nazionali e salve eventuali deroghe disposte con successivo provvedimento dell'Amministrazione Comunale, è altresì vietato:

- accendere fiamme libere, scoppiare petardi, razzi, botti o altri artifici pirotecnici;
- disperdere sostanze urticanti spray (*oleoresin capsicum*).

La Polizia Municipale e le altre Forze di polizia sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

#### AVVISA

Fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionata da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00), oltre all'applicazione del sequestro cautelare finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

#### AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/1981, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

Alla presente ordinanza verrà data la più ampia diffusione attraverso i canali istituzionali e quelli della stampa locale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio Telematico ai sensi di legge.

LA SINDACA  
Dott.ssa Alberta Ticciati

IL SINDACO  
Dott.ssa ALBERTA TICCIATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

